

MEDIAZIONE O CONCILIAZIONE GIUDIZIARIA

ANTINOMIA O DILEMMA

Brevi note su una sentenza che nega la mediazione

dott. agr. Francesco Digregorio – mediatore

PROLOGO. Queste brevi note, a commento di una sentenza che nega il ricorso alla mediazione, vogliono rappresentare un modesto contributo a diffondere le ragioni per cui è civilmente opportuno ricorrervi, senza che ciò venga percepito da diversi Operatori del Diritto come il principio dello scardinamento del Sistema Giudiziario italiano o peggio, come azione di riduzione di propri interessi.

LA SENTENZA. Nel giudizio promosso davanti al GdP di Napoli, il Convenuto (una Compagnia Assicuratrice) ha eccepito, alla prima udienza di una causa sul riclassamento conseguente a sinistro, l'improcedibilità stante il mancato esperimento della mediazione secondo i dettami del D. Lgs. n. 28/2010.

Qui si vuole brevemente commentare il diniego alla mediazione nel mentre il GdP adito ha portato a sentenza¹ la questione a lui rimessa, decidendo nel merito, dopo aver negato il ricorso alla mediazione con motivazioni esegeticamente pregevoli esposte nella sua sentenza.

In sostanza il GdP invoca gli artt. 320 e 322 c.p.c. a sostegno e argomenta, in sentenza, che non si può accedere alla richiesta di azionamento della mediazione non potendo contravvenire al dettato codicistico nomofilaticamente prevalente rispetto al D. Lgs. n. 28/2010.

Ciò detto, il GdP 'dimentica', pare di poter arguire e dedurre, di esperire il tentativo di conciliazione giudiziaria, ex artt. 320 o 322. Ma questo è fatto che andrebbe meglio verificato.

È più opportuno, quindi, tornare a commentare la sentenza citata nella parte in cui si motiva il diniego alla mediazione e, a nostro parere, vale la 'pena' intrattenere il Lettore su alcune considerazioni.

Il GdP parte dall'assunto che la materia oggetto di causa rientri tra quelle di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.

L'art. 5, al comma 1, parla di <<... *controversia in materia di ... risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ...*>>.

È già stato commentato che il Legislatore, novellando con <<*controversia in materia di ...*>>, ha voluto estensivamente ricomprendere tutto quanto connesso all'incidentistica stradale e alle questioni assicurative pertinenti senza specificare quali fattispecie dovessero rientrare nella 'mediazione obbligatoria'. Per vero, la questione rimessa davanti al GdP riguarda il riclassamento (a seguito di incidente stradale), quindi un fatto solo conseguente ad incidente stradale, ma afferente ad una clausola contrattuale assicurativa, e quindi, verosimilmente, a una obbligazione non direttamente connessa a <<... *materia di ... risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ...*>>.

¹ GdP di Napoli, Avv. F. A. D'Onofrio; Sentenza del 23.03.2012.

Questo breve inciso non è sicuramente sufficiente a dirimere la questione e forse questo poteva essere argomento che avremmo voluto leggere, esegeticamente, in sentenza.

Invece il GdP si sofferma a considerare e ad argomentare intorno alle ragioni della stessa istituzione del GdP; ragioni che promanano dalla volontà deflattiva del Legislatore: <<... *Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.*>>

Che il Legislatore del D. Lgs. n. 28/2010 abbia avuto intenti deflattivi per il sistema giudiziario, pare non costituisca mistero. Verrebbe da chiedersi come mai questa intenzione sussista nonostante l'istituto del GdP, che non è proprio una innovazione recentissima nel sistema giudiziario italiano. A noi non è dato avere contezza di quante vertenze promosse davanti al GdP giungono a 'Sentenza' e quante si chiudono con una 'Conciliazione'. Poche quelle conciliate, direbbe il Legislatore.

CONSIDERAZIONI. Ma la polemica, che appartiene e prende corpo osservando i comportamenti, non è giusto che compaia a svilire le considerazioni intorno ai valori giuridici, cosa di cui vorremmo discutere. Perciò ci permettiamo di fare almeno due considerazioni sul valore della 'Conciliazione giudiziaria' e sulla 'Mediazione'².

La prima attiene alla natura e al valore della 'Conciliazione giudiziaria', ex artt. 320 e 322 c.p.c..

La Conciliazione è concepita come il risultato dirimente la controversia senza impegnare il Giudice in una sentenza. Il processo di Conciliazione, condotto da un Operatore del sistema giudiziario, il GdP, nel comporre le Parti sulla controversia, ha riguardo alle questioni di merito e di diritto sottesì. E non può fare altrimenti, infatti si svolge in un'aula di Tribunale. Nella sostanza si giunge ad un risultato equivalente ad una sentenza avendo potuto convincere le Parti circa la legittimità delle rispettive posizioni. In tale processo, come in un qualsiasi altro rito giudiziario, v'è un vincitore e quindi un vinto.

La 'buona novella' noi la vorremmo narrare con la saggezza popolare secondo la quale *"è meglio un triste accordo che una causa vinta"*; se la saggezza popolare è ritenuta troppo vile, ci soccorre Erasmo da Rotterdam secondo il quale *"Nessuna pace è tanto iniqua da non essere preferibile alla più equa delle guerre"*.

Con ciò vogliamo introdurre la seconda considerazione intorno al valore e alla natura della 'Mediazione'. Trattandosi di un modo 'alternativo' al rito giudiziario per giungere alla risoluzione della controversia, il processo è condotto da un Operatore non giudiziario, che ha il compito non di interpretare e applicare la legge per poi emettere una sentenza, ma di favorire 'il dialogo' tra le Parti che, a seguito delle questioni insorte, non dialogavano più. Il Mediatore, quindi, diversamente dal Conciliatore GdP, nel ristabilire un canale comunicativo tra le Parti, consente loro di estrinsecare i propri interessi, oltre che le proprie posizioni giuridicamente tutelate. Dall'armonioso intreccio di posizioni e interessi si può giungere a dirimere le questioni controverse che si riversano in un 'accordo' fra le Parti. Il Mediatore ha (e deve avere) una profonda conoscenza della materia di cui trattasi al fine di meglio orientare la discussione circa le posizioni,

² Per un approfondimento si veda - Arbitrato, Mediazione e Conciliazione: differenze e somiglianze alla luce di una prospettiva internazionale ed italiana - di Alessandra Sgubini, Andrea Marighetto e Mara Preditis, Bridge Mediation Team, in Bridge Mediation LLC 2004.

accompagnando le Parti verso un accordo duraturo perché concluso con la volontà espressa dalle stesse. Le Parti, siglando l'accordo, risultano entrambe vincitrici.

Il convincimento che la 'Mediazione' non può essere aversata dagli Operatori del Diritto, e men che mai dai Giudici, ci deriva, p.e., dall'esperienza maturata e dai convincimenti che essa ha generato in Operatori del Diritto in prima linea in fatti storici³. Ma anche senza fare appello alla storia e ad Operatori di spicco, a noi pare degno di nota il comportamento processuale del Giudice Ordinario di Modugno che, nel mentre si prodiga per mandare avanti un processo in appello per una causa in materia di risarcimento da incidente stradale, invita le Parti a depositare le proprie conclusioni e contestualmente, poiché trattasi di materia di cui all'art. 5 del D.Lgs 28/2010, a ricercare un bonario componimento attraverso un processo di mediazione⁴ interpretando e applicando appropriatamente il comma 2 del citato art. 5.

Vorremmo chiarire, in conclusione, anche per rassicurare il Lettore, che si dovrebbe essere orgogliosi del Sistema Giudiziario italiano, quello che affonda le radici nel Diritto romano e che si è evoluto in due millenni fino a rendere effettiva la garanzia del Diritto verso qualunque Cittadino, ad onta di tanti (vedasi folte schiere di politici o politicanti, operatori senza molti scrupoli o molto attenti al proprio 'particolare', e così via) che prima di servire la Giustizia, di essa si servono.

CONCLUSIONE. La Mediazione è sistema rispettoso dell'ordine preconstituito, non scardina nulla, semplicemente si affianca per dare sostegno liberando la macchina della Giustizia di questioni meno rilevanti e che se risolti in modo bonario e in accordo tra le Parti, garantisce alle stesse duratura convivenza. In estrema sintesi la Mediazione è, e così deve essere visto, un modo 'alternativo' alla definitiva 'sentenza' di risoluzione delle controversie (che dovrebbe essere necessaria solo quando una parte nega il giusto riconoscimento del diritto altrui).

A noi che siamo abituati a cibarci anche di cultura popolare, ci piace chiudere continuando a sostenere che *"è meglio un triste accordo che una causa vinta"*.

dott. agr. Francesco Digregorio - mediatore
francodigregorio@alice.it

Pubblicazione:

Francesco Digregorio, "Conciliazione o mediazione giudiziaria", in Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica, pubblicata su Internet all'indirizzo <http://www.diritto.it>, ISSN 1127-8579, giugno 2012, pag. <http://www.diritto.it/docs/33565-mediazione-o-conciliazione-giudiziaria> e segg.

³ Gherardo Colombo – Sulle regole – 2010, Feltrinelli.

⁴ Ordinanza 16.04.2012, Dott.ssa M. Delia – Tribunale di Bari, Sez. Dist. Modugno.